



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "L'Orientale"

REGOLAMENTO COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI – STUDENTI

Emanato con D.R. n. 475 del 21/06/2017 – prot. n.21971 (affisso all'Albo prot. n. 22450 Rep. N. 226 del 22/06/2017);

Art. 1 – Definizioni e finalità

1. La **Commissione paritetica** docenti-studenti, nell'ambito della missione didattica dell'Ateneo, è un organismo competente a svolgere attività ricognitiva dell'offerta formativa ai fini dell'assicurazione di qualità dei Corsi di studio e dei complessivi servizi didattici.
2. La **Commissione Paritetica** – ai sensi di quanto previsto in merito dallo Statuto e dal Regolamento Didattico di Ateneo – in particolare:
 - a) svolge attività di monitoraggio, anche mediante l'individuazione di appositi indicatori, dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
 - b) formula pareri non vincolanti sull'istituzione, attivazione, modifica, disattivazione e soppressione di Corsi di studio;
 - c) formula alle Strutture competenti proposte dirette a migliorare lo svolgimento della didattica, salva restando la libertà di insegnamento garantita ai singoli docenti;
 - d) redige una relazione periodica sulla didattica e sul complesso dei servizi didattici forniti agli studenti, che viene trasmessa al Consiglio del Polo Didattico ed al Nucleo di valutazione;
 - e) segnala a i Direttori di Dipartimento, al Presidente del Polo Didattico e ai Coordinatori dei Corsi di studio le eventuali anomalie riscontrate nello svolgimento delle attività didattiche.
3. La **Commissione** è istituita presso il Polo, è composta da docenti e studenti in pari misura ed è costituita per ogni componente da un numero pari al numero dei Dipartimenti.
4. La componente dei docenti in seno alla **Commissione paritetica** è designata dai Consigli di Dipartimento, dura in carica due anni ed è rinnovabile una sola volta, mentre quella degli studenti è costituita dagli studenti eletti nel Consiglio Didattico dura in carica due anni ed è rinnovabile una sola volta.
5. La Commissione designa al suo interno tra la componente docente il Presidente della Commissione medesima.

Art. 2 - Funzioni del Presidente

1. Il Presidente:
 - a) designa il Segretario tra i componenti della Commissione;
 - b) fissa le date delle sedute obbligatorie annuali della Commissione;
 - c) definisce l'Ordine del giorno delle sedute della Commissione;
 - d) convoca, con almeno 5 giorni di anticipo, le sedute ordinarie della Commissione e le presiede;

- e) convoca, con almeno 24 ore di anticipo, le sedute straordinarie necessarie in occasione di specifiche esigenze;
- f) segnala al Presidente del Polo l'eventuale mancato funzionamento della Commissione.

Art. 3 - Funzioni del Segretario

1. Il Segretario è designato dal Presidente tra i componenti della Commissione e decade dalla sua funzione con il Presidente stesso.
2. Il Segretario:
 - a) redige i verbali e provvede ad inviarli, una volta approvati secondo le modalità di cui al successivo art. 4, a chi di competenza per la loro pubblicazione on-line;
 - b) coadiuva il Presidente nell'esercizio di tutte le attività organizzative necessarie per il funzionamento ottimale della Commissione.

Art. 4 - Attività della Commissione

1. La **Commissione paritetica** docenti-studenti si riunisce, su convocazione del Presidente, ordinariamente almeno due volte all'anno ed in occasione di specifiche esigenze.
2. La convocazione della Commissione avviene, di norma, mediante e-mail almeno 5 giorni prima della data prevista per la riunione. Nel caso di eccezionali esigenze, la convocazione può essere effettuata al più 24 ore prima della data prevista per la riunione.
3. I verbali della Commissione, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, sono pubblici e sono inseriti nel sito web dell'Ateneo.
4. Le sedute della Commissione sono presiedute dal Presidente. In caso di sua assenza, le sedute sono presiedute dal professore di I fascia o, in mancanza, di II fascia, più anziano nel ruolo, presente.
5. Le deliberazioni della Commissione vengono prese a maggioranza; in caso di parità nelle votazioni il voto del Presidente vale doppio.
6. Eventuali relazioni di minoranza devono essere allegate al verbale della seduta e ne fanno parte integrante.
7. I verbali delle sedute vengono approvati, di norma, seduta stante; eventuali correzioni e/o integrazioni che, in via del tutto eccezionale, si dovessero rendere necessarie possono essere effettuate esclusivamente nella prima seduta successiva a quella cui si riferisce il verbale.

Art.5 – Norme finali

1. Il presente Regolamento è soggetto a periodica revisione.
2. Il presente Regolamento è emanato dal Rettore ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo dell'Ateneo.